



COMUNE DI FRASCAROLO
Provincia di Pavia

Allegato alla delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 01.07.2015

Regolamento Comunale per la disciplina delle concessioni cimiteriali

INDICE

Art.1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Art.2 - DISPOSIZIONI GENERALI

Art.3 - DURATA DELLE CONCESSIONI

Art.4 - MODALITA' DI ASSEGNAZIONE

Art.5 - DIRITTO D'USO DELLE SEPOLTURE

Art.6 - SUBENTRI NELLA TITOLARITA' DELLE CONCESSIONI

Art.7 - RINUNCIA

Art.8 - ESTIZIONE

Art.9 - REVOCA

Art.10 - DECADENZA

Art.11 - PROCEDURE

Art.12 - NORME TRANSITORIE

Art.1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina le concessioni di aree e manufatti destinati alle sepolture private nel Cimitero di Frascarolo.

Art.2
DISPOSIZIONI GENERALI

- 1) La concessione cimiteriale, essendo il cimitero soggetto al regime dei beni demaniali ex. Art.824 del Codice Civile attribuisce al concessionario il diritto d'uso temporaneo di una sepoltura o di un'area, lasciando integro il diritto di proprietà del Comune.
- 2) I manufatti costruiti da privati su aree oggetto di concessione, allo scadere della concessione o in caso di rinuncia o di decadenza, divengono di proprietà del Comune ai sensi di quanto dispone l'art. 953 del Codice Civile.
- 3) Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della stessa e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare l'atto deve indicare:
 - a) La natura della concessione e la sua identificazione, l'indicazione dei posti salma realizzati o realizzabili;
 - b) La durata e la decorrenza, che coincide con la data di stipula dell'atto di concessione;
 - c) La/le persone, o nel caso di enti o collettività il legale rappresentante pro-tempore concessionaria/e;
 - d) Per le cappelle private le salme destinate ad esservi raccolte o i criteri per la loro precisa individuazione ⁽¹⁾;
 - e) Gli obblighi ed oneri cui è sottoposta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.
- 4) Il Comune può concedere in uso aree e manufatti a privati ed Enti per la realizzazione di sepolture, sia a sistema di tumulazione che di inumazione, nei limiti previsti dal PRC (Piano Regolatore Cimiteriale)
- 5) Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano sepolture individuali (loculi, ossari, cellette cinerarie)
- 6) Il rilascio delle concessioni è subordinato al pagamento di un canone, i cui importi sono determinati annualmente con atto della Giunta;
- 7) Nel caso di concessionario con accertato disagio economico è ammesso il pagamento rateale del loculo, area a terra o celletta ossario, da concordarsi tra il richiedente e il Comune con rateizzazione, in base all'importo della concessione, fino a 12 mesi, la rateizzazione è concessa con deliberazione di giunta comunale.

Art.3
DURATA DELLE CONCESSIONI

- 1) Fatto salvo per quanto previsto per le pregresse concessioni perpetue, tutte le concessioni sono a tempo determinato e decorrono dalla data di stipula della concessione.
- 2) La durata di ogni tipo di concessione è la seguente:
 - 99 anni**, per le aree destinate alla costruzione di tombe di famiglia o cappelle;
 - 40 anni** loculi costruiti dal Comune per sepolture individuali
 - 30 anni** aree per costruzione di sepolture senza edicola funeraria (inumazione nella nuda terra)
 - 30 anni** aree per costruzione di sepolture con edicola funeraria o sarcofago
 - 90 anni** cellette-ossario costruite dal comune per tumulazione di ossa o ceneri,

- 10 anni aree destinate alla decomposizione di salme indecomposte
- 3) Nell'ultimo anno della concessione e comunque prima del compimento del suo termine di scadenza l'avente diritto può chiedere il rinnovo della stessa per quanto riguarda:
- | | |
|---|-----------------|
| i loculi per un periodo di | 40 anni, |
| aree per costruzione di sepolture senza edicola funeraria | 30 anni |
| aree per costruzione di sepolture con edicola funeraria o sarcofago | 30 anni |
- previo pagamento della tariffa vigente per quella tipologia al momento della richiesta di rinnovo.
- 4) Entro il 31/10 di ogni anno il Comune provvede a comunicare agli interessati e procede all'esposizione nel Cimitero Comunale di appositi avvisi indicanti le concessioni in scadenza entro il 31.12; qualora nessuno, entro la stessa data ne chieda il rinnovo o provveda all'esumazione dei resti mortali e il loro successivo collocamento presso altri loculi, cappelle o cellette ossario, il Comune provvede autonomamente a liberare i loculi le cui concessioni risultano scadute, collocando i resti mortali nell'ossario comune.

Art.4 **MODALITA' DI ASSEGNAZIONE**

- 1) La sepoltura privata in loculo può essere concessa solo in occasione di un decesso; quella negli ossari/cinerari solo in presenza di resti o ceneri ⁽²⁾
- 2) La concessione per futura sepoltura può avvenire solo nel caso di:
persone di età superiore a 75 anni, residenti nel Comune di Frascarolo in stato di solitudine a seguito di dichiarazione del richiedente di non avere coniuge e figli in vita. Nella stessa dichiarazione il concessionario dovrà indicare colui o coloro che dovranno occuparsi della sua tumulazione ed essere perciò informati della concessione acquisita
- 3) In caso di decesso antecedente al 75esimo anno di età da parte di un coniuge, si consente all'altro di prenotare un loculo adiacente, ove disponibile, a quello del defunto.
- 4) Salvo quanto disposto dal precedente comma 1, le ulteriori modalità di rilascio delle concessioni cimiteriali in ordine anche a tombe di famiglia ovvero vecchi sepolcri recuperati per decadenza, vengono stabilite dal Responsabile del Servizio Cimiteriale nel rispetto delle direttive impartite dalla Giunta e potrà essere fatto ricorso al bando pubblico di assegnazione secondo modalità articolate di garanzia e trasparenza.

Art.5 **DIRITTO D'USO DELLE SEPOLTURE**

La titolarità del diritto d'uso spetta secondo la seguente disciplina

- 1) Nelle aree destinate alla costruzione di cappelle private concesse a persone fisiche, il diritto d'uso è riservato alle persone dei concessionari e dei loro familiari; in quelle concesse ad enti, il diritto d'uso è riservato alle persone previste dal relativo ordinamento e dall'atto di concessione. Può essere consentito, su richiesta dei concessionari, la tumulazione di salme di persone che risultino essere state con loro conviventi, nonché di persone che abbiano acquisito speciali benemeritenze nei confronti del concessionari o loro famigliari ⁽³⁾.
- 2) Nei loculi il diritto d'uso spetta ai sensi dell'art. 50 del DPR n.285/1990 a:
 - a) Persone decedute nel territorio comunale, anche non residenti in vita nel comune;
 - b) Persone residenti in vita nel comune;
 - c) Persone che, durante la loro vita, hanno avuto in questo comune la residenza anagrafica;
 - d) Ascendenti o discendenti ed i collaterali di 2° grado di persone residenti nei comuni dell'Unione Lombarda dei Comuni di Frascarolo, Torre Beretti e Castellaro ⁽⁴⁾,

- 3) Negli ossari e nelle cellette cinerarie si possono raccogliere i resti mortali e le ceneri di una sola persona, tuttavia, è possibile, se richiesto provvedere all'abbinamento di resti mortali o ceneri di congiunti fino all'esaurimento della capienza;

ART.6

SUBENTRO NELLA TITOLARITA' DELLE CONCESSIONI

- 1) Non è consentito alcun trasferimento totale o parziale, mediante atto tra vivi, della titolarità della concessione a beneficio di chi non sia già erede legittimo; non ha pertanto validità nei confronti della pubblica Amministrazione alcun patto o atto che preveda cessioni a terzi di diritti d'uso della concessione;
- 2) Alla morte del concessionario subentrano gratuitamente nella titolarità delle concessioni i suoi eredi, i quali sono tenuti a denunciare con comunicazione scritta questa loro qualità al Servizio Cimiteriale entro un anno dalla morte del concessionario, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione. Gli aventi diritto, nella stessa comunicazione, devono altresì designare uno di essi che assuma verso il Comune gli obblighi inerenti la concessione.

ART.7

RINUNCIA

- 1) E' riservata al Comune la facoltà di accettare la rinuncia di concessione cimiteriale, che è possibile nel caso la sepoltura sia stata precedentemente liberata, da salme, resti o ceneri presenti, a carico degli aventi titolo.
- 2) La richiesta comporta il riconoscimento in favore dei retrocedenti di un rimborso di una somma calcolata con riferimento alla tariffa pagata al momento della concessione secondo le seguenti modalità:
 - a) Rimborso del 75% in caso di rinuncia entro un anno dalla data di tumulazione (nel caso di estumulazioni) o dal contratto (per le concessioni a vita)
 - b) Rimborso del 70% in caso di rinuncia dopo il primo anno ed entro il secondo anno
 - c) Rimborso del 65% in caso di rinuncia dopo il secondo anno ed entro il terzo anno
 - d) Rimborso del 60% in caso di rinuncia dopo il terzo anno ed entro il quarto anno
 - e) Rimborso del 50% in caso di rinuncia dopo il quarto anno ed entro il quinto anno
 - f) Decorsi cinque anni dalla tumulazione (nel caso di estumulazioni) o dalla data del contratto (per le concessioni a vita) non si darà luogo a nessun rimborso.
- 3) L'importo della nuova concessione è corrispondente alla tariffa di concessione in vigore al momento della richiesta.
- 4) La retrocessione dei loculi assegnati in concessione perpetua, non dà luogo ad alcun diritto di rimborso.

ART.8

ESTINZIONE

- 1) Le concessioni cimiteriali si estinguono per scadenza del termine di durata della concessione o per soppressione del cimitero fatto salvo, in quest'ultimo caso, di quanto previsto dall'art.98 del DPR n.258/1990
- 2) Nel caso di concessioni di aree di sepoltura per famiglie e collettività, prima della scadenza del termine di durata gli aventi diritto possono chiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili

- 3) Qualora, alla scadenza del termine, gli aventi titolo non dispongano per la collocazione delle salme, resti o ceneri, il Comune provvederà collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

ART.9 REVOCA

- 1) E' facoltà dell'amministrazione Comunale di ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ricorrano le condizioni previste dall'art. 92, secondo comma, DPR n.285/1990 o per altri motivi di rilevante interesse pubblico e di tutela di opere di interesse storico o artistico;
- 2) Verificandosi i casi di cui al comma precedente, la concessione viene revocata con provvedimento del (Responsabile Servizio Cimiteriale, previo accertamento dei presupposti da parte del Comune e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originale concessione, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova
- 3) Del provvedimento assunto verrà data comunicazione, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme, al concessionario ove noto mediante raccomandata A.R. almeno 30 giorni prima; si procederà alla pubblicazione dell'atto di revoca nell'albo pretorio comunale ed in apposita bacheca presso il cimitero per il periodo di 60 giorni.

ART.10 DECADENZA

- 1) La decadenza della concessione anche di natura perpetua viene dichiarata nei seguenti casi:
 - a) Quando la sepoltura individuale non è stata occupata dal salma, resti o ceneri, per i quali era stata presentata richiesta, entro 90 giorni rispettivamente dal decesso, esumazione o estumulazione, cremazione, salvo comprovati casi di forza maggiore;
 - b) Quando venga esumata od estumulata la salma presente all'interno del loculo oggetto del contratto per poter tumulare al suo posto altra salma o resti mortali;
 - c) In caso di pagamento rateale, previo sollecito, quando non vengano pagata due o più rate;
 - d) In caso venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - e) In caso di mancata comunicazione del subentro nei modi o tempi previsti dagli articoli precedenti;
 - f) Quando la sepoltura risulti in stato di abbandono per incuria o morte degli aventi titolo, o quando non siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura;
 - g) Trascorso 50 anni dall'ultima tumulazione;
 - h) Per inosservanza delle disposizioni relative alla presentazione del progetto e alla costruzione delle opere entro i termini fissati dalla concessione;
 - i) Per inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione;
- 2) La pronuncia della decadenza della concessione, è subordinata alla diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto irreperibili; in caso di irreperibilità, la diffida verrà pubblicata nell'albo pretorio comunale e in quello cimiteriale per la durata di 60 giorni consecutivi.
- 3) La dichiarazione di decadenza compete al Sindaco previo accertamento istruttorio del Responsabile dei Servizi Cimiteriali.
- 4) Pronunciata la decadenza della concessione, il Sindaco disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune e la demolizione dell'opera od il loro restauro a seconda dello stato delle cose, restando i materiali e le opere nella piene disponibilità del Comune.

- 5) Per la Cappella Vochieri, Cappella di interesse storico e artistico, che versa in situazione di abbandono, il Comune ove accerti l'assenza di aventi diritto alla titolarità, potrà procedere agli interventi di manutenzione conservativa e restauro del manufatto mantenendo i feretri insistenti, fermo restando tutti gli altri effetti conseguenti a revoca e/o decadenza della concessione.

ART.12 NORME TRANSITORIE

- 1) In sede di prima applicazione e ai fini della regolarizzazione delle situazioni pregresse è considerata "concessione di fatto"
 - a) Il parente più prossimo del defunto tumulato nel loculo oggetto di concessione scaduta o oggetto di concessione in favore di un soggetto diverso;
 - b) Il soggetto munito di ricevuta attestante il versamento del prezzo di concessione in data antecedente all'adozione del presente regolamento;
 - c) Il soggetto che in assenza di altre prove documentali di vecchie concessioni, attesti mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio rese ai sensi del DPR 445/2000, il proprio diritto acquisito fatta eccezione per i pagamenti che potranno essere attestati solo mediante presentazione della ricevuta di versamento;
- 2) Nei casi di cui al comma precedente relativi a loculi occupati il servizio competente attiva d'ufficio la procedura di voltura delle concessioni del loculo in favore del concessionario di fatto mediante:
 - a) Pubblicazione per 60 giorni all'albo pretorio, nonché presso la bacheca del cimitero comunale dell'elenco dei loculi per i quali si intende attivare la voltura in favore del concessionario di fatto;
 - b) Dichiarazione del responsabile del servizio concessioni cimiteriali dell'avvenuta pubblicazione e di riacquisizione d'ufficio del manufatto qualora nessuno abbia rivendicato e provato la titolarità della concessione;
 - c) Stipula di nuovo contratto di concessione in favore del concessionario di fatto con pagamento del prezzo di concessione del loculo rivalutato.
- 3) I manufatti privi di ogni riferimento che consenta di risalire al concessionario legale o di fatto, vengono resi pubblici mediante l'affissione dell'elenco all'albo pretorio e presso il cimitero nel periodo 1/7 – 31/12 di ogni anno. Alla scadenza del termine di pubblicazione i manufatti per i quali nessuno a rivendicato e provato il possesso vengono dichiarati disponibili alla concessione.
- 4) In sede di prima applicazione del presente regolamento non si applicano le norme relative alla revoca e alla decadenza della concessione in relazione a tutte le situazioni oggetto di regolarizzazione ai sensi del comma 1.
- 5) In mancanza di elementi utili alla individuazione della decorrenza delle concessioni oggetto del presente articolo si fa riferimento alla data di sepoltura della salma o in mancanza alla data del pagamento. La durata sarà fissata in ogni caso in misura pari a quella della concessioni rilasciate o formalizzate nello stesso periodo in cui ha avuto luogo la concessione di fatto.
- 6) I soggetti che non aderiscono alle disposizioni regolamentari necessarie alla regolarizzazione delle rispettive posizioni, decadono da ogni diritto con conseguente revoca della concessione.
- 7) Le norme del presente regolamento si applicano a tutte le concessioni in essere, fatto salvo quanto diversamente stabilito dai singoli contratti di concessione già in essere e dalle norme del presente articolo.

- delibera dell'assemblea dell'unione n.13 del 28.09.2013
- (2) Art. 26 Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali della Regione Lombardia n.6 del 09.11.2004 pubblicato nel BURL I° supplemento ordinario n.46 del 12.11.2004
- (3) Il diritto di tumulazione concesso dal concessionario a persone conviventi o che abbiano acquisito speciali benemerienze non si trasmette ad altri, in quanto esso è personale, pertanto una volta tumulata la salma della persona indicata, questa non può essere rimossa, pena la decadenza dal beneficio stesso, restano in capo agli eredi, gli oneri riguardanti la manutenzione del loculo.
- (4) Art.13 del regolamento per i servizi funebri e cimiteriali dell'Unione dei comuni di Frascarolo Torre Beretti e Castellaro approvato con delibera dell'assemblea dell'unione n.13 del 28.09.2013

Tariffe relative alle concessioni cimiteriali approvate con delibera di giunta comunale n. ____ del 11.07.2015

PREZZI LOCULI CIMITERIALI - QUARANTENNALI		
Fila da terra	Anno	
1		€ 1.675,00
2		€ 2.050,00
3		€ 2.050,00
4		€ 1.675,00
5		€ 1.675,00
6		€ 1.300,00

PREZZI LOCULI OSSARI - NOVANTENNALI		
Fila da terra	Anno	
1		€ 900,00
2		€ 1.100,00
3		€ 1.100,00
4		€ 1.100,00
5		€ 900,00
6		€ 600,00

PREZZI AREE A CIELO SCOPERTO - TRENTENNALI		
	Anno	
Semplice		€ 400,00
Doppia		€ 700,00
Campo comune		Gratuito

PREZZI AREE NOVANTANOVENNALI		
Aree cappelle a schiera		€ 5.600,00
Aree cappella gentilizia		€ 8.800,00